

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4131 del 25/10/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, DM 05/02/98 E SMI, DGR N. 2170/2015. DITTA GALILEO GREEN SOCIETÀ COOPERATIVA AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA DELL'ARTIGIANATO N. 22 - DIVIETO DI INIZIO ATTIVITA DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA DON PIO DALLE FABBRICHE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4249 del 25/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, DM 05/02/98 E SMI, DGR N. 2170/2015. DITTA GALILEO GREEN SOCIETÀ COOPERATIVA AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA DELL'ARTIGIANATO N. 22 - DIVIETO DI INIZIO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA DON PIO DALLE FABBRICHE

### IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/06/16 (acquisita con nota PGRA/2016/7024 del 14/06/16) relativa alla comunicazione di avvio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi presentata dalla Ditta Galileo Green Società cooperativa (CF: 02521990396), con sede legale in comune di Alfonsine (RA) via dell'Artigianato n. 22 e insediamento in comune di Alfonsine (RA), via Don Pio dalle Fabbriche (fabbricato censito al catasto del Comune di Alfonsine al foglio 98, particella 364 sub 7 e sub 8);

### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (il cui schema è stato approvato da Arpae con D.D.G. n. 38/2016 e dalla Provincia di Ravenna con D.G.P. n. 22 del 17/02/2016) con efficacia che decorre con effetto dalla data di sottoscrizione della stessa (avvenuta in data 02/05/16). In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla *Convenzione*, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che

effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte IV, Titolo I* recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ *DM 05/02/1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE Sinadoc 2016/18792 emerge che:

- la Ditta Galileo Green Società cooperativa ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/06/2016 (acquisita con nota PGRA/2016/7024 del 14/06/2016) la comunicazione di avvio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- questa SAC ha esperito, con esito negativo, la verifica di correttezza formale ed ha richiesto (con nota PGRA/2016/7326 del 20/06/2016) la trasmissione della necessaria documentazione a completamento della comunicazione, sospendendo i termini del procedimento (come risulta da nota del SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna prot. 30342 del 21/06/2016);
- con nota prot. 36234 del 22/07/2016 (acquisita da questa SAC al PGRA/2016/9348 del 01/08/2016) il SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso la documentazione richiesta;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui questa SAC ha comunicato l'avvenuta verifica di correttezza formale con esito positivo, comunicando l'avvio del relativo procedimento e richiedendo la verifica di compatibilità urbanistica all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dalla Ditta in merito all'idoneità dell'area su cui la Stessa intendeva esercitare la propria attività rispetto agli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti (PGRA/2016/9414 del 02/08/2016);
- con nota acquisita da questa SAC al PGRA/2016/11800 del 22/09/2016 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha espresso parere negativo all'avvio di operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata nel sito cui all'oggetto da parte della Ditta, in quanto:

*"L'area in cui intende insediarsi l'attività in oggetto - Foglio 98 mappale 364 sub 7 e sub 8 del Catasto degli immobili del Comune di Alfonsine è classificata nel Vigente PSC ASP 1-1. In particolare l'area è un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Alfonsine n. 68 del 30/07/2002. Essendo ancora in essere la convenzione approvata valgono le norme del PRG90 del Comune di Alfonsine, dal quale risulta che fra le destinazioni ammesse NON risulta l'attività richiesta.";*

- con nota PGRA/2016/12409 del 06/10/2016 questa SAC ha comunicato alla Ditta Galileo Green Società cooperativa, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e smi, l'esistenza di motivi ostativi all'inizio dell'attività di recupero rifiuti sottoposta a procedura semplificata nel sito di Alfonsine (RA), via Don Pio dalle Fabbriche, comunicata dalla Ditta stessa per l'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- risulta pervenuta, ai sensi della L. n. 241/90 e smi, la nota acquisita da questa SAC al PGRA/2016/12922 del 18/10/2016 nella quale la Ditta comunica di prendere atto con rammarico dei predetti motivi ostativi, poiché la Stessa aveva aderito alle richieste di integrazione documentale avanzate da questa SAC ed aveva verificato con un tecnico la compatibilità dell'area oggetto della richiesta della nuova attività;

- corre l'obbligo di precisare che la cosiddetta "richiesta di integrazione" avanzata da questa SAC con nota PGRA/2016/7326 del 20/06/2016 era invero la richiesta di completamento della istanza di comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e che la comunicazione iniziale - in assenza della documentazione richiesta a completamento - non avrebbe potuto essere nemmeno valutabile. Solo a seguito della verifica di completezza con esito positivo, questa SAC ha potuto quindi procedere alla verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti (art. 216 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- sulla base del parere negativo espresso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è stata rilevata la mancanza dei presupposti e dei requisiti necessari per procedere all'iscrizione della Ditta Galileo Green Società cooperativa, ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata;

RICHIAMATO l'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, secondo cui sono affidate per delega alle SAC le competenze relative alle comunicazioni di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 216 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, in mancanza di un provvedimento di divieto di inizio dell'attività, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi potrebbe essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'apposita comunicazione all'Ente competente;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità dell'adozione del presente provvedimento attesi i motivi ostativi sopra indicati;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

#### DISPONE

1. IL DIVIETO DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ di recupero rifiuti non pericolosi sottoposta a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, alla Ditta Galileo Green Società cooperativa (CF: 02521990396) - con sede legale in comune di Alfonsine (RA) via dell'Artigianato n. 22 - nell'insediamento in comune di Alfonsine (RA), via Don Pio dalle Fabbriche (fabbricato censito al catasto del Comune di Alfonsine al foglio 98, particella 364 sub 7 e sub 8).
2. Di incaricare la Sezione Provinciale ARPAE - Distretto di Ravenna - ad esercitare i necessari controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e di quanto disposto con il presente atto.
3. DI DARE ATTO che questa SAC, con separata nota, comunicherà alla Ditta le modalità per ottenere il rimborso del diritto di iscrizione annuale all'elenco provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (come determinato dal DM n. 350 del 21/07/98, nel caso in esame pari a 387,34 €).
4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**